

Unico PF 2021

Deduzione per capitale investito -ACE

Monica Peta

Dottore Commercialista - Revisore Legale - PHD in Scienze Aziendali

Autore di Fisco e Tasse La Revisione Legale

Autore di Eutekne

Componente Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC Roma

Componente Comitato Scientifico Nazionale Istituto Governo Socierario

monicapeta@studiopeta.it

OVERVIEW

- ❖ **Novità : con il DL Sostegni bis il legislatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% (in luogo dell'1,3% ordinario), pur se con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.**

- ❖ Si esaminano:
 - i soggetti ammessi al beneficio ;
 - i periodi d'imposta agevolati ;
 - la determinazione della base di calcolo dell'agevolazione per le persone fisiche;
- ❖ Quadro RS Unico PF 2021
 - base calcolo ACE 2020

Il DL Sostegni bis all'articolo 19, **prevede una misura transitoria di rafforzamento dell'aiuto, per il solo anno fiscale 2021, per il quale è prevista un'aliquota del 15%, che però non si applicherà all'intera base imponibile ACE, ma solo alla variazione in aumento del capitale proprio registrata al 31 dicembre 2021 rispetto alle consistenze al 31 dicembre 2020.**

In conseguenza di ciò, **l'ACE dell'anno fiscale 2021 sarà costituita dalla somma:**

- dell'ACE calcolata con aliquota 1,3% per gli incrementi fino al 31.12.2020;
- dell'ACE calcolata con aliquota 15% per gli incrementi del periodo 01.01.2021 – 31.12.2021.

Disposizioni ATTUATIVE al DL Sostegni bis

Il legislatore ha previsto un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate ai soli fini della comunicazione preventiva all’Agenzia stessa dell’utilizzo del credito d’imposta (art. 190c. 3,7 DL 73/2021), pur se gli aspetti dubbi della nuova agevolazione sono numerosi, e non tutti risolvibili con la lettura della norma.

Ambito soggettivo ACE e Super ACE

I soggetti beneficiari dell'ACE :

- le società e gli enti commerciali residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
- le società e gli enti commerciali non residenti (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR) con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;
- le **imprese individuali**, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

In ordine alle società di persone e alle imprese individuali, la normativa vigente prevede e **vincola l'applicazione della disciplina agevolativa all'adozione del "regime di contabilità ordinaria" (sia per obbligo che per facoltà).**

La ratio è quella di avere un sistema di rilevazione contabile che consenta di attestare la composizione e le variazioni del patrimonio netto ai fini dell'agevolazione in oggetto.

Ambito temporale «super ACE»

La “super ACE” spetta con solo riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (art. 19 co. 2 del DL 73/2021).

Si tratta, quindi:

- del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- dal periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”.

(In tale secondo caso, possono ad esempio beneficiare dell’agevolazione per il periodo 1.7.2021 - 30.6.2022 le società di capitali che chiudono l’esercizio al 30 giugno).

Base di calcolo del beneficio fiscale

La base di calcolo della “**super ACE**” è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla “*variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente*”. In generale si può affermare che la base di calcolo è pari alla differenza tra:

- la base ACE al 31.12.2021 (o al termine dell’esercizio 2021/2022);
- la base ACE al 31.12.2020 (o al termine dell’esercizio 2020/2021).

Essa è quindi determinata, in prima approssimazione, assumendo gli incrementi del 2021₄

Utilizzo del beneficio fiscale

Il beneficio fiscale corrispondente alla “**super ACE**” è fruito dall’impresa, alternativamente: secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma

- di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o **IRPEF**;
- **Novità**: quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES (art. 19 co. 3 del DL 73/2021).

Novità: conversione della «super Ace» sotto forma di credito d'imposta

Per i soggetti IRPEF, la conversione avviene con le aliquote IRPEF dell'art. 11 del TUIR. Riprendendo quindi l'esemplificazione della circ. Agenzia Entrate 3.6.2015 n. 21 (§ 2.2), se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così computato:

- 3.450,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro;
- 3.510,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
- 10.260,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
- 8.200,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
- 21.930,00 euro, ottenuti applicando l'aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.

Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di “IRPEF virtuale”, porta quindi ad un credito d’imposta per complessivi 47.350,00 euro

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

A norma dell'art. 19 co. 6 del DL 73/2021, il credito d'imposta può essere, alternativamente:

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito)

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA delle ENTRATE

L'art. 19 co. 3 e 7 del DL 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto saranno stabilite da apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021.

DATA DALLA QUALE è possibile utilizzare il credito d'imposta

A norma dell'art. 19 co. 3 ultimo periodo del DL 73/2021, il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il **versamento del conferimento in denaro**;
- in cui sono avvenute la **rinuncia o la compensazione dei crediti**;
- della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione


Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del *pro rata* delle spese generali di cui all'art. 109 co. 5 del TUIR (art. 19 co. 6 del DL 73/2021).

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Calcolo forfettario per le persone fisiche quadro Quadro RS fino al 1° gennaio 2016

Il **rigo RS37** del quadro RS del modello Unico PF era dedicato all'**ACE** (Deduzione per capitale investito proprio), e deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 201/2011, al fine di determinare l'importo ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, prevedendo il confronto con le annualità pregresse

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	1 Patrimonio netto 2014	2 Soluzioni	3 Differenza	4 Rendimento
		5 Codice fiscale	6 Rendimento attribuito	7 Eccedenza riportata	8 Rendimenti totali
			9 Rendimento ceduto	10 Reddito d'impresa di spetanza dell'imprenditore	11 Totale Rendimenti nozionali società partecipate/imprenditore
		12 Rendimento nozionale società partecipate	13 Rendimento imprenditore utilizzato	14 Eccedenza trasformata in credito RAP	15 Eccedenza riportabile





Dal 1 gennaio 2016 il calcolo è stato semplificato
L'agevolazione abrogata dall'art. 1 co. 1080 della L. 145/2018, è stata
ripristinata dall'art. 1, co. 287 della L. 160/2019 e dal DM 3.8.2017



Esempio calcolo

Ecco di seguito un esempio numerico per calcolare l'ACE:

Supponiamo che al **31/12**, la situazione della tua azienda sia questa, che tu abbia questi componenti positivi e questi componenti negativi del capitale:

Componenti positivi:

Conferimenti dei soci:/imprenditore: 25.000 euro;

Utili di esercizio accantonati: 20.000 euro.

Componenti negativi:

Acquisto di ramo di un'azienda: 30.000 euro;

Riduzione di patrimonio e attribuzione ai soci:/prelievo imprenditore: 5.000 euro.

Bisogna sommare algebricamente gli elementi positivi e negativi:

$$25.000 + 20.000 - 30.000 - 5.000 = 10.000 \text{ euro}$$

Si guarda il bilancio di esercizio e si confronta la somma di 10.000 euro con il patrimonio netto che risulta. Supponiamo che il patrimonio netto risultante dal bilancio sia pari a 3.000 euro. C'è quindi un incremento di 7.000 euro.

Su questi 7.000 euro calcoli l'ACE, pari a 1,3%, quindi 1,3% di 7.000 = 91 euro è l'importo che puoi portare in deduzione.



Unico PF 2021 Rigo RS 37

colonna 1, incrementi di capitale proprio

colonna 2, decrementi del capitale proprio

colonna 3, ammontare acquisto partecipazioni in società controllate, acquisti d'azienda o rami d'azienda,

colonna 7: valore 1,3%)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto
	1	2	3	4	5
RS113	,00	,00	,00	,00	,00
		Minor importo	Rendimento	Codice fiscale	
		,00 1,50%	,00	8	
			Rendimento attribuito	Eccedenza progressa	Eccedenza non attribuibile
			,00	10	11
			Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
			12	13	14
			,00	,00	,00
RS114					
Maggiorazione società di comodo			Eccedenza progressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
			1	2	3
			,00	,00	,00
RS115					
Addizionale banche			Eccedenza progressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
			4	5	6
			,00	,00	,00
	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017			
	1	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 14 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 16 sterilizzati
		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Conferimenti col. 18 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 20 sterilizzati
		4	7	8	9
		,00	,00	,00	,00
		Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 22 sterilizzati		
		10	11		
		,00	,00		

Grazie per l'attenzione